

duttive. Avrebbe potuto anche utilizzare uno strumento di particolare valore, anche se datato, come è quello della matrice energetica che venne elaborato dall'ENI all'inizio degli anni settanta.

Viceversa, queste fonti non sono state elaborate o forse gli elementi posti a disposizione del ministro per comprendere meglio il fenomeno, sono stati mal compresi. Dico questo con riferimento alla sottovalutazione, emersa con nettezza nelle parole del ministro durante la sua audizione, dell'influenza della componente petrolifera sul fenomeno inflazionistico. La circostanza, richiamata anche dal collega Chiamparino, che la forbice nell'incremento dei tassi di inflazione si sia ridotta, si spiega semplicemente con la circostanza che noi partiamo da tassi di inflazione molto più alti degli altri, e un dato incremento di 10 che si applica ad una percentuale di 100 dà luogo ad un incremento del dieci per cento, mentre se si applica ad una base di 200 dà soltanto un incremento di 5.

PIETRO ARMANI. Elementare !

CARLO PACE. Non pretendo che il ministro sappia queste cose, ma pretendo soltanto che il ministro abbia la pazienza e la tolleranza di ascoltare e di comprendere. Dico questo perché la componente petrolifera per l'economia italiana rappresenta veramente un elemento di grande rilevanza.

Tutti noi sappiamo, e forse questo sarebbe stato meglio compreso se il ministro avesse avuto qualche informazione circa le interdipendenze tra i vari settori dell'economia italiana, comparativamente con le tavole delle interdipendenze settoriali dei paesi della CEE, anch'esse disponibili, che i prodotti petroliferi hanno in Italia una rilevanza che non trova eguale in altri paesi.

Noi infatti facciamo fondamentalmente affidamento, come forte di energia, al petrolio e abbiamo esigenza di fonti di energia, almeno per il comparto dei trasporti, che sono di gran lunga maggiori di quelle degli altri paesi per quell'errore

geografico rilevato da Napoleone circa la forma della penisola italiana.

Noi abbiamo rinunciato al nucleare giustamente convinti che le crocette che dividono la Savoia dal Piemonte sulle carte geografiche siano una barriera sufficiente per impedire il trasmigrare di radiazioni, ma non manchiamo di sostenere la produzione nucleare della Francia visto che ci approvvigioniamo in parte di risorse nucleari francesi, con ciò aggiungendo al danno la beffa !

Per il resto, noi facciamo un ricorso estremamente modesto alla fonte carbonifera per una normativa che diverge da quella tedesca e per la circostanza, oltre tutto, che per noi l'importazione di carbone avverrebbe (sia pure in condizioni di economicità dato che ormai il carbone si trasporta in polvere dal porto di Baltimora) con costi maggiori che non per la Germania. Le nostre fonti idroelettriche sono quelle che sono e non è che possano essere ulteriormente incrementate. Qualche cosa con le piccole centrali lo si è fatto nel corso degli anni settanta e all'inizio degli anni ottanta, ma più di tanto non si è riusciti a fare. Quindi, fondiamo largamente il nostro approvvigionamento sul petrolio.

Era il giugno 1998 quando richiamai l'attenzione dell'allora ministro del tesoro ed oggi Presidente del Consiglio sui rischi che due eventi che già si profilavano avrebbero comportato per l'Italia; questi erano l'aumento del prezzo in dollari al barile del petrolio e l'aumento del valore del dollaro rispetto all'euro. Certo, se si fosse intervenuto tempestivamente con adeguate riduzioni delle accise, noi non avremmo avuto l'innescarsi del processo inflazionistico che, in verità, c'è stato. Una volta che i costi di trasporto sono aumentati, i prezzi delle merci aumentano anch'essi, ed è difficile, come tutti sappiamo, andare all'indietro, anche perché, come è noto, i processi di inflazione sono favoriti rispetto ai processi di deflazione dalle politiche economiche, almeno a partire dall'inizio degli anni trenta.

Nel caso del nostro paese, la componente petrolifera è di gran lunga più

importante rispetto agli altri paesi. La nostra economia in genere andava bene prima del vincolo esclusivamente con gli altri paesi dell'Europa monetaria, e non con tutto il resto del mondo, perché, amici miei, un conto erano i cambi tendenzialmente fissi che avevamo dopo Bretton Woods fino agli accordi smithsoniani ed un conto, viceversa, è avere cambi fissi soltanto con alcuni paesi. I periodi felici dell'economia italiana sono stati quelli in cui la lira era debole nei confronti del marco, ma il dollaro era debole anche nei confronti anche della «liretta», perché questo significava per noi bassi costi di approvvigionamento di materie prime e fonti di energia, quindi concorrenzialità nei confronti dei paesi in cui si vende la maggior parte delle nostre esportazioni. Né noi, proprio per il vincolo che ci deriva dalla scarsità di risorse naturali, abbiamo la possibilità di chiudere, o considerare marginale, l'attività di commercio con l'estero (un'attività che è del tutto centrale per un'economia come quella italiana).

In queste circostanze, abbiamo sofferto la mancanza di iniziativa da parte dell'Italia nei confronti degli altri paesi della Comunità, per avviare un minimo di collaborazione monetaria internazionale con il resto del mondo, in particolare con gli Stati Uniti. Abbiamo accettato che si commettesse quell'errore di eccessivo orgoglio che consiste nel pensare che, quando si fa parte di una moneta come l'euro, questo basta: invece, non basta proprio per niente! Quando si fa parte di una moneta come l'euro, non si possono scaricare i problemi: non potevamo permetterci di scaricarci dei problemi quando avevamo la lira libera di fluttuare, o legata alle altre monete nei bei tempi di Bretton Woods, perché tutte le politiche economiche, non solo quelle monetarie, dovevano tenere conto delle circostanze; oggi, viceversa, sembra che non siano cose nostre, perché tanto c'è qualcuno che se ne occupa. Ma se quel qualcuno che se ne occupa deve necessariamente rappresentare l'insieme degli interessi, e per alcuni paesi alcuni interessi sono di gran lunga meno rilevanti rispetto all'Italia, si finisce

con l'avere una sorta di sottovalutazione del problema, di disinteresse per la politica monetaria, ma anche per le politiche fiscali e le politiche economiche *tout court*.

Mi sarei aspettato che un provvedimento che volesse veramente iniziare a porre rimedi nei confronti del processo inflazionistico prendesse in considerazione, innanzitutto, la possibilità di abbattere in linea generale, e non per qualche piccolo aspetto, i costi di produzione e cercasse, in primo luogo, di limare quei costi di produzione che sono connessi alla tassazione ed alla contribuzione: tasse e contributi sulla produzione, dunque! Se vi erano soldi da impiegare per poter alleviare la pressione fiscale, questi soldi occorreva, ed occorre tuttora, im piegarli per abbattere i costi di produzione, se davvero crediamo che il nostro sistema debba convertirsi (cosa ancora distante anni luce dal reale) in un sistema basato sulla libera concorrenza. Nel sistema della libera concorrenza i costi e i prezzi si abbattono; viceversa, noi abbiamo un sistema nel quale i costi non si abbattono e anche i prezzi, ovviamente, non si abbattono: i costi e i prezzi crescono e i redditi monetari aumentano anch'essi, quanto meno in parallelo.

Si tratta di un sistema lontano dalla concorrenza e non possiamo sorprenderci, poi, se troviamo che in qualche comparto la distanza può essere superiore a quella che si ritrova in altri. Se siamo saggi, occorre evitare di lanciarci sulla china di una caccia alle streghe, dove, di volta in volta, magari stimolati dal desiderio di consenso delle associazioni di consumatori, si prende in considerazione un comparto o un altro. È stato detto, giustamente, che ci troviamo di fronte ad un problema di natura strutturale, quindi gli interventi avrebbero dovuto essere strutturali, cosa che non sono. Credo che questa prima parte sia sufficiente, e non voglio tediare l'Assemblea...

PIETRO ARMANI. Tediala!

CARLO PACE. ... sia sufficiente per indicare le ragioni di fondo per le quali

l'opposizione è insoddisfatta. Se mi fosse stato concesso, durante l'audizione del ministro Letta, di esplicitare i dubbi che le sue affermazioni avevano suscitato — cosa che non ho potuto fare per il concorso di una serie di circostanze, come il mio amico presidente Benvenuto sa bene — probabilmente avrei evitato di fare, oggi, determinati rilievi e avrei potuto, forse, vedere risultati diversi, anche in termini di presentazione del provvedimento, da parte sia del presidente Benvenuto, relatore per la VI Commissione, sia del relatore per la V Commissione Chiamparino. Ad ogni modo, come dicevo, ritengo che questa parte sia sufficiente e se occorrerà vi tornerò sopra. Comunque, vorrei fosse chiaro un punto, che il Governo collegialmente dovrebbe ritenere rilevante e tenere in considerazione prendendolo come base per una sua iniziativa in Europa. Mi riferisco al fatto che ciò che avviene dell'euro nei confronti del dollaro è assai rilevante e non può essere considerato soltanto sulla base dell'orgoglio — siamo l'Europa, saremo forti, diventeremo forti — perché nel frattempo la parte dell'Europa più debole prende le batoste, quella parte che più ha bisogno di ricorrere alle importazioni dall'area del dollaro.

Per troppo tempo abbiamo subito l'orgoglio francese, quando la Francia ha ritenuto che fosse necessario affermare la propria supremazia rispetto a quella degli Stati Uniti, avviando la rottura di quella collaborazione internazionale in campo monetario, che fino ad allora aveva funzionato, e che fu consumata molto tempo prima degli anni settanta, quando la Francia uscì dal club dei dieci, quando venne abbandonato il rapporto tra prezzo dell'oro e dollaro, che aveva assicurato un periodo di grande stabilità sia del dollaro sia di tutte le valute. Non vorrei che l'orgoglio francese divenisse l'orgoglio dell'Europa, un orgoglio mal posto, perché da solo nessuno va lontano. Occorrerebbe rendersi conto del fatto che siamo tutti interessati ad una collaborazione, ma prima di tutto gli italiani. L'Italia che non può affidarsi alla buona volontà degli altri

e all'iniziativa degli altri, ma deve fare da mastino, servire da stimolo nei confronti degli altri paesi dell'Europa perché si adottino le politiche di cooperazione internazionale che sono indispensabili ai fini dello sviluppo del sistema economico internazionale.

Lascio da parte questi aspetti che rappresentano il primo monito che ho voluto esprimere. Il secondo monito, a futura memoria, è il seguente: se mettiamo mano ad un alleggerimento serio delle imposte, e non ci limitiamo ai messaggi — spero che il nuovo Governo rifugga dai messaggi pubblicitari e si converta ad iniziative concrete —, se davvero dovessimo procedere ad un ridimensionamento effettivo della tassazione, mi auguro che si cerchi di tagliare i costi di produzione. Il taglio dei costi, infatti, torna a vantaggio sia di chi produce, e quindi dei cittadini in quanto produttori, sotto le varie vesti, sia di chi acquista, cioè dei cittadini sotto la veste di consumatori, quindi sotto tutte le vesti possibili, con un beneficio per tutti e non con benefici settoriali, erogati soltanto per acquisire qualche benevolenza, illudendosi che da queste benevolenze possano conseguire i consensi.

Sul piano più specifico, vorrei richiamare l'attenzione soltanto su uno degli aspetti — poi ne parleremo quando esamineremo gli emendamenti uno per uno — riguardante le pretese misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo: si tratta del comma 3 dell'articolo 2.

Credo che non ci siamo resi conto della circostanza che con questo comma abbiamo praticamente congelato ogni processo di concorrenza. In seno alla Commissione, durante l'indagine conoscitiva, si è detto che la concorrenza aveva funzionato poco. Noi non sappiamo mai veramente quanto queste cose funzionino, perché, provenendo da un periodo di prezzi amministrati, quando poi si lascia libertà di fissazione dei prezzi, se i prezzi amministrati sono stati troppo compresi, la conseguenza è l'esplosione dei costi e dei prezzi.

La stessa cosa si verificò, ad esempio, nel campo delle telecomunicazioni. Ricordiamo come funzionavano i telefoni nel corso degli anni ottanta, dopo un periodo di forte contenimento tariffario? I telefoni in Italia non funzionavano; era più facile ricorrere al camminatore che non al telefono, non perché i camminatori fossero veloci, ma perché i telefoni erano tardi, le espansioni delle linee erano limitate, l'accesso alle centrali era limitato — avevamo ancora centrali elettromeccaniche — poiché gli investimenti erano quelli che avevano sofferto di più le conseguenze della compressione tariffaria.

È noto che la ripresa del sistema delle telecomunicazioni in Italia si può collocare nel momento in cui si è abbandonata quella politica tariffaria restrittiva e si è consentito in qualche modo alle imprese telefoniche di adeguare le tariffe. Forse adesso stanno correndo troppo: io non dubito che cose di questo genere possano capitare e proprio per questo si creano le *authority* quando ci si trova di fronte a casi in cui vi è un grado di monopolio abbastanza accentuato, com'è, ad esempio, nel caso dei servizi di telecomunicazione. Tuttavia, occorre ricordare che quando si tiene a lungo il coperchio sulla pentola mentre bolle, c'è il rischio che poi il coperchio salti. Noi abbiamo tenuto a lungo il coperchio sulle pentole delle tariffe in molteplici casi ed era normale che queste esplodessero. Con ciò non voglio dire che ogni aumento sia giustificato ed inevitabile — per carità — e su tale aspetto tornerò tra un momento; tuttavia, voglio dire che forse occorrerebbe un minimo di cautela critica, quando si considerano periodi di tempo brevi e non si prendono in considerazione periodi molto più lunghi nel valutare le dinamiche.

Tornando al comma 3 dell'articolo 2, signori del Governo, anzi, signore del Governo che è qui ad ascoltarmi, non ne avrei mai formulato uno in tali termini: « Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive

delle proprie tariffe di *bonus-malus*, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dicevo che non lo avrei formulato in tali termini perché certamente esso impedisce l'aumento ma impedisce anche le diminuzioni. Avrei quanto meno messo come cautela la clausola che le imprese di assicurazione non possono modificare delle classi di merito in modo tale che le classi originarie diano luogo ad un aggravio. Se, però, nell'ambito di una classe di merito si crea una sottoclasse più virtuosa dell'altra per la quale si fa pagare di meno, probabilmente ciò può indurre gli automobilisti a comportamenti più corretti e più prudenti.

Lo stesso vale per i coefficienti di determinazione del premio e, se per caso qualche società di assicurazione volesse modificare al ribasso i coefficienti di determinazione del premio, con l'approvazione del comma 3 dell'articolo 2, questo sarebbe vietato. Ma chi ha interesse a rilevare l'eventuale violazione della norma? È presto detto: un'altra società di assicurazione che non ritenga invece opportuno effettuare un ribasso. Occorrebbe almeno un po' più di attenzione nell'adottare provvedimenti di questo tipo, quel poco più di attenzione che dovrebbe lasciare possibilità di agire agli stimoli concorrenziali, pur se in via eccezionale si pone un limite alla formazione dei prezzi.

Quello precedente era un sistema di determinazione autoritaria delle tariffe (prezzi amministrati), per cui, fissata la tariffa, essa era uguale per tutti. Facciamo in modo di non compiere un passo del gambero tanto lungo all'indietro ed evitiamo che, per limitare le possibilità di aumenti, si limitino pure le possibilità di diminuzione delle tariffe.

Vorrei toccare un altro argomento specifico. Nel corso delle audizioni in tema di responsabilità civile automobilistica è stato fatto presente più volte che l'entità dei danni che vengono evidenziati e conseguentemente liquidati è probabilmente gonfiata da un « rischio truffe ». La domanda che in un paese che è stato culla del diritto verrebbe da porsi è: allora

perché le società di assicurazione non ricorrono all'autorità giudiziaria, denunciando le truffe? La risposta è evidente: perché sarebbero esposte e, nel caso non fossero in grado di dimostrare l'esistenza della truffa, sarebbero nella condizione di dover liquidare dei danni. Ma se il problema che abbiamo davanti è, come sembra, di carattere generale e non particolare, tanto che si adotta un provvedimento per evitare l'aumento delle tariffe assicurative, c'è da chiedersi se non sia il caso di apportare qualche modifica al nostro sistema per eventualmente accrescere ed indirizzare meglio i poteri dell'istituto di vigilanza.

Da questo punto di vista nel corso della citata audizione ho più volte fatto presente l'esigenza che la banca dati che si vuole creare per il censimento dei sinistri venga realizzata e gestita da parte dell'ISVAP e non da parte delle società di assicurazione.

Ciò, anzitutto, per salvaguardare la possibilità di concorrenza tra le società; del resto vi è il precedente della centrale rischi creditizi presso la Banca d'Italia, che spiega le ragioni per le quali l'autorità di vigilanza è il luogo elettivo di raccolta di tutte le informazioni necessarie per vigilare sul settore.

La Commissione ha aderito al mio invito insistente di suggerire che la banca dati venisse organizzata e gestita dall'ISVAP; se così si facesse e se l'ISVAP realizzasse tale compito, evitando di voler risparmiare sui costi addossandoli ad altri, tale istituto potrebbe essere davvero quella figura imparziale capace, rilevata l'elevata concentrazione di incidenti, trattata da alcuni soggetti sia in sede di valutazione, sia in sede di riparazione, di richiamare l'attenzione della polizia economica di cui fortunatamente il nostro paese dispone: mi riferisco alla Guardia di finanza. Questo sarebbe il modo per estendere l'attività di prevenzione e, a mio giudizio, il modo migliore con cui il paese può provvedere a riparare i guasti del ricorso all'illegalità rispetto ai metodi di mera repressione.

Signor Presidente, mi sono limitato a questo paio di suggerimenti che non sono oggetto di emendamenti. Non ho voluto fare proposte emendative perché credo che talvolta sia più importante indurre l'interlocutore a ragionare senza armi in mano, ma con la sola forza della ragione, senza il ricatto di un emendamento e senza il rischio che il Governo, approvando un'eventuale proposta emendativa dell'opposizione, ritenesse di concedere troppo. Ho ritenuto, pertanto, di formulare solo queste riflessioni con la speranza di trovare interlocutori sufficientemente attenti per dare ascolto anche a chi parla dai banchi dell'opposizione e che non abbiano pregiudizi nei suoi confronti. È per questo motivo che sono particolarmente lieto che oggi il Governo sia rappresentato da un sottosegretario e non dal titolare del Ministero dell'industria (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Possa. Ne ha facoltà.

GUIDO POSSA. Signor Presidente, signor sottosegretario, cari colleghi, vorrei evidenziare quanto il decreto-legge in esame, le cui disposizioni sono esplicitamente finalizzate all'ardito obiettivo del contenimento delle spinte inflazionistiche, sia in realtà velleitario, scombinato, impreciso, nonché dirigistico. A nostro avviso, sarebbe assai meglio non procedere alla sua conversione in legge.

Il decreto-legge interviene in cinque diversi settori. Procederò esaminando separatamente le disposizioni del decreto in ognuno di essi, verificando per ciascun settore l'esistenza delle condizioni prescritte dalla Costituzione per l'adozione di un decreto-legge, verificando, cioè, l'esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza della promozione delle disposizioni del decreto-legge.

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge reca misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; in particolare, esso dispone che l'osserva-

torio sui prezzi dei carburanti, identificabile con l'osservatorio dei prezzi a suo tempo istituito presso il CIP (Comitato interministeriale prezzi), operante dopo la soppressione dello stesso presso la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, riferisca al CIPE sull'esistenza di scostamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia dei carburanti e la media dei prezzi dei carburanti nei paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Come sappiamo, tra questi due prezzi di vendita si verifica attualmente uno scostamento di 50-60 lire al litro — a parte, naturalmente, le imposte —, scostamento dovuto al fatto che il costo della distribuzione dei carburanti in Italia è maggiore rispetto alla media dei paesi aderenti all'Unione europea, sia per la maggiore polverizzazione della distribuzione italiana, sia per il maggiore costo del personale, sia infine per le più limitate attività commerciali extra distribuzione di carburanti esercitate presso il singolo punto di vendita. A seguito di questa segnalazione, per prima cosa il CIPE « può intervenire sul processo di formazione dei carburanti ». Occorre che il Governo chiarisca cosa significa questa espressione: in assenza di esplicite indicazioni, è legittimo ritenere che si faccia riferimento all'ambito di competenze trasferite dal CIP al CIPE con il decreto del Presidente della Repubblica n. 373 del 1994, cioè ai poteri di indirizzo e di direttiva trasferiti al CIPE ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe dei carburanti, come di qualsiasi merce o servizio. Non è pensabile che con questa espressione si prefigurino altri poteri di intervento. Sarei lieto se il Governo su questo potesse dire la sua autorevole parola di chiarimento. Se le cose stanno come ho detto, non si comprende che cosa di nuovo abbia introdotto la disposizione e a maggior ragione perché essa sia stata introdotta in un decreto-legge.

A seguito della segnalazione dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti, il CIPE può anche « segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini

dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 ». Anche per questa sua seconda parte, tale comma non appare stabilire nulla di nuovo. Il ministro delle finanze — di concerto con il ministro del tesoro — avrebbe potuto certamente intervenire con provvedimenti relativi alla variazione dei termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi — perché di questo si tratta — anche se non fosse stato emanato il decreto-legge n. 70 al nostro esame.

In sintesi, le disposizioni per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti, di cui al primo comma dell'articolo 1, non aggiungono praticamente nulla o quasi nulla, in ordine a tale obiettivo, rispetto a quanto già stabilito dalla legislazione vigente. Il Governo fa la voce grossa nei confronti delle aziende petrolifere, ma a ben vedere si tratta di un *bluff*, di mera propaganda politica, forse solo di propaganda politica preelettorale.

L'inserimento in un decreto-legge di disposizioni così poco rilevanti e perciò così poco necessarie ed urgenti appare francamente illegittimo. Su quest'ultimo punto desidero fare un'osservazione *en passant*: intervenendo in Commissione sull'argomento, il ministro Letta ha dichiarato di ritenere l'economia italiana attualmente meno sensibile di quella degli altri paesi europei agli aumenti del prezzo del petrolio. Mi unisco alle approfondite considerazioni che in merito ha svolto un attimo fa l'onorevole Carlo Pace. Fa veramente dispiacere che un ministro dell'industria...

PIETRO ARMANI. Letta bisognerebbe bocciarlo all'esame di economia politica !

GUIDO POSSA. ...non si dimostri a conoscenza della grave dipendenza dal prezzo internazionale del petrolio della nostra economia, una dipendenza molto più forte rispetto a quella di altri paesi europei, come la Francia, la Germania e la Gran Bretagna.

Il secondo settore di intervento del decreto-legge al nostro esame è rappresentato dal comparto della pesca. Le disposizioni ad esso relative sono contenute nel comma 2 dell'articolo 1. Viene riconosciuto per l'anno 2000 un contributo di lire 50 per ogni litro di gasolio utilizzato dalle navi delle imprese che esercitano la pesca professionale, entro il limite di spesa di 26 mila 500 milioni di lire. La finalità esplicitamente dichiarata è quella di « attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca »: due finalità non proprio allineate. L'obiettivo specifico è quello di « contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri paesi dell'Unione europea ». Le disposizioni in questione costituiscono, in buona sostanza, un aiuto ad un particolare settore della nostra economia, quello della pesca, mirante a perequare uno dei costi di produzione, quello del gasolio, rispetto ai concorrenti europei. Si tratta di una finalità assai diversa da quella del contenimento delle spinte inflazionistiche con cui è stato presentato il decreto-legge in esame. Certo, il minor costo del gasolio usato per la pesca così determinato avrà un riflesso sul prezzo del pesce: i costi di produzione dell'industria ittica italiana saranno ridotti di 26.500 milioni di lire annui — in complesso, una ben piccola cosa — e l'impatto sul tasso di inflazione di un così modesto intervento sarà evidentemente irrilevante.

Su questo punto devo svolgere una seconda osservazione. Le disposizioni di questo comma sono, per vari aspetti, poco precise. L'aver configurato una sorta di diritto soggettivo automatico al credito di imposta di lire 50 al litro di gasolio usato per la pesca rende impossibile da osservare il limite di spesa di 26.500 milioni di lire. La somma dei contributi di imposta utilizzati dalle imprese dedita alla pesca sarà quella che sarà e non si vede in che modo possa essere posta una qualunque

barriera a tale somma. Il contributo complessivo potrebbe, perciò, a consuntivo, risultare superiore a quello stimato nella relazione tecnica. Non è inoltre precisato nelle disposizioni del decreto né quali siano le imposte per le quali sarà utilizzabile tale credito di imposta, né che il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile dei soggetti che ne possono fruire.

Un'ultima osservazione. La grossa spequazione ora esistente tra il costo del gasolio per le imprese ittiche italiane e le imposte del gasolio per le imprese ittiche degli altri paesi europei non si è formata recentemente a seguito dell'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, ma è presente da molto tempo, dovuta com'è sia al maggior carico fiscale italiano, sia ai maggiori costi caratteristici della distribuzione del carburante in Italia. Per la disposizione di sgravio fiscale qui prevista non può pertanto ritenersi sussistente la condizione della necessità di un intervento urgente che legittimi l'uso del decreto-legge. L'unica vera urgenza che può vedersi in questo aiuto al settore della pesca fatto dal Governo è un'urgenza di carattere preelettorale.

Il terzo settore di intervento del decreto-legge al nostro esame riguarda il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti. Le relative disposizioni sono contenute nell'articolo 2. Com'è noto, in Italia si è verificato, in questi ultimi anni, un continuo ed imponente aumento delle polizze relative alle assicurazioni obbligatorie senza eguali in Europa. In base ad una recente indagine conoscitiva effettuata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati sulle tariffe della responsabilità civile auto — il cui documento conclusivo è stato approvato lo scorso 2 marzo — nel periodo intercorrente tra il 1994 ed il 1998, i prezzi delle polizze RC auto hanno fatto registrare un aumento del 53 per cento nella classe di massimo sconto e del 62 per cento nella classe di ingresso, mentre

i premi incassati sono aumentati del 36,4 per cento: ritmi di aumento tutti ben superiori al tasso di inflazione. Le audizioni hanno evidenziato che gli aumenti dei premi sono stati determinati da un forte e continuo incremento dei costi sostenuti dalle compagnie di assicurazione. Questo incremento è stato dovuto, a sua volta, sia ad un aumento della percentuale di sinistri con lesioni alle persone sul totale dei sinistri, pervenuto nel 1998 in Italia al 18 per cento contro una media del 10-11 per cento nel resto dell'Unione europea, sia ad un'elevata litigiosità connessa a tali sinistri, sia, infine, alla progressiva elevazione dei risarcimenti per danni alle persone operate dai magistrati.

Il bilancio del settore per l'anno 1998 può essere così riassunto: l'ammontare dei premi di competenza è stato uguale a 22.307 miliardi di lire; gli oneri per sinistri sono stati pari a 23.448 miliardi di lire; il risultato complessivo del conto tecnico, tenuto conto delle spese di gestione, è stato negativo e pari a 2.851 miliardi di lire. Al riguardo va innanzitutto osservato che il peso dell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto nel paniere ISTAT-FOI (quello relativo alle famiglie di operai ed impiegati) è molto modesto e pari allo 0,22 per cento. Il contenimento dell'aumento dei prezzi in questo settore assicurativo ha, quindi, un'assai scarsa influenza, in termini di contenimento delle spinte inflazionistiche, che è la finalità generale proclamata per il decreto-legge al nostro esame.

La prima disposizione, contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, consiste in una riduzione di un punto percentuale (dal 12,50 all'11,50 per cento) dell'aliquota dell'imposta gravante sui premi annuali dovuti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i veicoli a motore e i natanti, relativamente al periodo di un anno a partire dal 1º aprile. Poiché il gettito di tale imposta spetta alle province, al netto del contributo sui premi assicurativi a favore del sostegno per le vittime delle richieste estorsive, il comma 1 rinvia ad un futuro decreto del ministro

dell'interno l'individuazione di provvedimenti per la regolazione finanziaria tra Stato e province, conseguente alla riduzione dell'aliquota. Non possiamo che vedere favorevolmente tale riduzione di imposta.

Le disposizioni dei successivi commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 obbligano le imprese di assicurazioni operanti nel settore della responsabilità civile per i veicoli a motore, nei seguenti modi: 1) divieto per un anno di aumentare il premio per gli assicurati i cui contratti di tipo *bonus-malus* verranno a scadenza (almeno per le classi di merito pari o inferiori a quella di ingresso); 2) blocco delle tariffe per un anno relativamente ai nuovi contratti conclusi con la tariffa *bonus-malus*; 3) blocco per un anno di altri elementi dell'offerta commerciale, quali il numero delle classi di merito nel sistema *bonus-malus*, i coefficienti di determinazione dei premi, le regole relative all'evoluzione dei premi e delle tariffe applicabili ai contratti *bonus-malus*; 4) obbligo imposto alle compagnie di assicurazioni operanti in Italia nel ramo RC auto di offrire un contratto *bonus-malus* con franchigia assoluta; 5) obbligo di riconoscere agli assicurati la possibilità di recedere anticipatamente dal contratto, in caso di aumento delle tariffe superiore al tasso programmato di inflazione.

Cari colleghi, non c'è dubbio che queste cinque disposizioni costituiscono una forma di controllo dei prezzi; la prima introdotta nel settore dopo la liberalizzazione avvenuta nel marzo del 1995. Tale restrizione della libertà commerciale e tariffaria è giustificabile ai sensi della terza direttiva 92/49/CEE, unicamente qualora sia funzionale all'applicazione di un sistema di controllo generale dei prezzi (il che non è, come è di tutta evidenza) o al perseguimento di ragioni imperative di interesse pubblico. Circa quest'ultimo punto, anche ammesso che la lotta all'inflazione possa essere ritenuta ragione imperativa di interesse pubblico, in grado di giustificare l'imposizione di restrizioni alle libertà garantite dalle direttive comunitarie, va osservato che le disposizioni sopra

indicate non sono affatto tali da contribuire significativamente alla realizzazione del contenimento inflattivo, dato che le polizze RC auto rappresentano soltanto una componente infima, come abbiamo visto, del paniere ISTAT di beni e servizi sulla base dei quali si determina in Italia l'evoluzione dei prezzi. Le disposizioni in questione risultano perciò ledere fondamentali libertà commerciali e tariffarie garantite da direttive comunitarie.

In aggiunta a tali considerazioni generali va fatta un'osservazione di dettaglio in ordine alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 che stabilisce un blocco dei premi unicamente per le classi di *bonus*. Dato che per le classi di *malus* le compagnie di assicurazioni possono applicare gli aumenti tariffari che desiderano, potrebbe accadere che tali aumenti siano così elevati da compensare interamente il blocco delle tariffe nelle classi di *bonus*; con ciò si annullerebbe totalmente il peraltro modestissimo effetto di contenimento dell'inflazione previsto con la disposizione in questione. Tale ipotesi, peraltro, è altamente improbabile, dato che gli assicurati nelle classi di *malus* sono meno di un decimo di quelli delle classi di *bonus* e di ingresso.

A parte questa osservazione non c'è dubbio che le disposizioni dell'articolo 2 limitano in qualche modo la lievitazione dei premi delle polizze RC auto, sia pure per un solo anno. Dato tuttavia il modestissimo effetto di contenimento del tasso di inflazione di tali disposizioni e data altresì la relativamente lenta evoluzione della situazione nel settore assicurativo, non si vedono valide ragioni di urgenza che giustifichino il ricorso al decreto-legge per interventi in questo settore.

In conclusione, le disposizioni del decreto-legge relative al settore della responsabilità civile per i veicoli a motore e per i natanti non sembrano assolutamente destinate a porre un freno all'inflazione (d'altra parte sarebbero del tutto inadeguate, come si è detto, al conseguimento di tale obiettivo). Esse appaiono piuttosto finalizzate a raccogliere le istanze dell'opinione pubblica circa il ripristino nel set-

tore in questione di un regime di controlli e di vigilanza, come se tale regime fosse in grado, in una situazione come quella italiana, caratterizzata da un alto numero d'incidenti, di assicurare insieme bassi premi delle polizze ed elevati risarcimenti per i danni alle persone e alle cose. Nell'introdurre nel decreto-legge le disposizioni dirigistiche di questo articolo il Governo appare perciò soprattutto alla ricerca di facili consensi, in una fase politica ormai dichiaratamente preelettorale.

Il quarto settore d'intervento del decreto-legge al nostro esame riguarda il riconoscimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità. Le relative disposizioni sono contenute nell'articolo 3 e sono di grande importanza sia per il settore dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, sia, più in generale, per altri settori. Ci sembra singolare che il Governo intervenga sull'argomento dei danni micropermanenti, che è di estrema importanza, perché riguarda il 90 per cento degli invalidi da fatto illecito ed il 90 per cento dei risarcimenti, con un provvedimento d'urgenza, allo scopo strumentale ed irridente di fermare l'inflazione, mentre è pendente presso il Senato il disegno di legge n. 4093 intitolato « Nuova disciplina del danno alla persona », presentato l'11 giugno 1999 dallo stesso Governo. Ci sembra inoltre illegittimo l'uso del decreto-legge su tale materia ed assurdo che questo provvedimento abbia la presunzione di disciplinare una categoria così complessa di danni alla salute in poche righe, disconoscendo il dibattito dottrinale, ormai ventennale, un'imponente serie di studi di specialisti di varie discipline, un'esperienza giuridica enorme, nonché vari disegni e progetti di legge, tra cui uno, come abbiamo detto, di iniziativa dello stesso Governo.

Su un argomento così complesso abbiamo bisogno non di un solo, brutale articolo, ma di un disegno di legge organico e completo, che presenti un vero metodo di liquidazione del danno alla persona basato su definizioni medico-legali e giuridiche precise.

Questa normativa riguarda la tutela giuridica delle vittime di un qualsiasi fatto illecito e va quindi sganciata dalla responsabilità civile auto. Apprezzo a tale riguardo le osservazioni esposte sul punto dal relatore, onorevole Benvenuto.

Passando ai contenuti, dobbiamo per prima cosa osservare che il fondamentale comma 1 dell'articolo 3, con le semplicissime regolette di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), rispettivamente per il danno biologico permanente, il danno biologico temporaneo e per il danno non patrimoniale, viola sotto vari aspetti gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché la norma dell'articolo 1.8 del Trattato di Amsterdam. Le disposizioni di questo comma, infatti, non prevedono nella determinazione dei danni micropermanenti e temporanei alcun correttivo né per il sesso, né per l'età della persona (un soggetto di 90 anni è così parificato ad esempio ad un neonato che abbia subito lo stesso tipo di lesione). Il danno morale viene inoltre svalutato, rapportato com'è al valore massimo del 25 per cento del danno biologico, come se si trattasse esclusivamente di una *pecunia doloris*, a prescindere dalle conseguenze dell'evento illecito sulla vita di relazione, sul fattore estetico, sull'equilibrio esistenziale. Viene implicitamente escluso dalle suddette regolette il danno psicologico, nonché il danno esistenziale ed interrelazionale non medicalmente accertabile. Inoltre, con lo stabilire un risarcimento fisso per ogni lesio, viene prevaricata la funzione giurisdizionale, che perde ogni significato o valore, mentre invece le leggi del Parlamento dovrebbero limitarsi a fissare i principi generali e gli ambiti entro i quali il potere giudiziario ha poi il compito di esercitare la sua insostituibile funzione di adeguare la legge al caso concreto.

Una seconda serie di osservazioni riguarda le cifre previste per i risarcimenti. Ci limitiamo qui a segnalare che le cifre indicate nel provvedimento appaiono da un lato decisamente inadeguate e, dall'altro, non sufficientemente coerenti tra di

loro, in particolare per i risarcimenti dei danni alla persona valutati con invalidità compresa tra il 5 e il 6 per cento.

Per tutti questi motivi non possiamo dunque che esprimere la nostra totale opposizione alla soluzione legislativa presentata dal Governo per il problema del risarcimento danni di lieve entità. Apprezziamo tuttavia, come hanno fatto le associazioni dei consumatori nel corso dell'audizione in Commissione di qualche giorno fa, lo sforzo compiuto dal provvedimento per eliminare l'attuale situazione di sperequazione risarcitoria tra soggetti danneggiati di diverse aree geografiche in Italia a causa dell'assenza di criteri di valutazione e quantificazione del danno alla persona non reddituale (danno biologico e danno morale) certi ed uniformi sull'intero territorio nazionale. Ancora un'osservazione. In Commissione il Governo ha lasciato intendere che vi è una sorta di *do ut des* tra il blocco dei premi sulle polizze di cui all'articolo 2 e la tariffazione dei risarcimenti ai microlesi di cui all'articolo 3: rifiutiamo totalmente tale commistione anche perché, in un caso (articolo 2), le polizze vengono mantenute ferme solo per un anno, mentre nell'altro (articolo 3), i risarcimenti sono definiti, e presumibilmente ridotti, a tempo indeterminato.

L'articolo 4 prevede l'obbligo, per le imprese assicurative che riconoscono al danneggiato somme per compensi relativi ad attività di assistenza legale o di altro genere prestata da soggetti terzi nelle procedure finalizzate al risarcimento, di provvedere direttamente alla corresponsione di tali somme: nulla da osservare al riguardo, purché, ben inteso, con tale disposizione non si determini di fatto una qualsiasi forma di velata dipendenza dell'avvocato del soggetto leso dall'impresa assicuratrice. In linea generale, il rapporto avvocato-assistito deve essere diretto ed assolutamente personale e riservato, senza alcuna interferenza. Non si comprende, comunque, l'obbligo previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 4 nei confronti delle imprese di assicurazione di acquisire e conservare la documentazione probatoria,

valida ai fini fiscali, relativa alle prestazioni di patrocinatori legali o di altri soggetti, effettuate nelle procedure di risarcimento delle quali l'impresa sia eventualmente venuta a conoscenza. Anche per tali disposizioni, che certamente non apportano alcun beneficio in ordine al contenimento dell'inflazione, non appare giustificato il ricorso al decreto-legge.

Il quinto ed ultimo settore di intervento del decreto-legge al nostro esame riguarda il contenimento delle tariffe in materia di trasporto ferroviario, disposto dall'articolo 5. Esso s'inserisce nel processo di liberalizzazione del trasporto ferroviario, adeguando i procedimenti per il rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie all'insieme delle direttive comunitarie in materia. Non fa, comunque, una buona impressione che il comma 1 di tale articolo consenta al ministro dei trasporti e della navigazione di rilasciare i titoli autorizzatori in deroga ad un decreto del Presidente della Repubblica emanato appena un anno fa, il 16 marzo 1999.

Ugualmente, non fa una buona impressione quanto stabilito nell'ultimo periodo dell'articolo 5, che prescrive l'abrogazione degli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, per la sola parte concernente il trasporto ferroviario. Che cosa effettivamente si abroga in questo modo? Ho letto gli articoli 14 e 18 citati ed in essi non è contenuta alcuna parte riguardante il trasporto ferroviario; non si può sostenere, quindi, che viene abrogata una parte che non esiste. Penso che, in realtà, si voglia escludere che le disposizioni contenute in tali articoli si applichino al settore del trasporto ferroviario, ma ciò va espresso in altra maniera.

Gli effetti di contenimento dell'inflazione delle disposizioni di tale articolo sono di scarsissimo rilievo, sia perché maturanti in un futuro non prossimo, sia perché, comunque, estremamente modesti. Anche in questo caso, il ricorso al decreto-legge appare poco o nulla giustificato.

In conclusione, signor Presidente, esprimiamo nei confronti di questo decreto-legge la più netta e decisa opposizione, sia per la sistematica violazione dei

requisiti costituzionali relativi alla sua stessa emanazione, sia per gli specifici contenuti delle diverse disposizioni, sia per le loro frequenti imprecisioni e mancanze di chiarezza (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, in effetti è curioso esaminare il decreto-legge n. 70 del 2000 perché, prima di entrare nel merito dei suoi contenuti, vi sono questioni che devono essere riproposte in quest'aula nonostante siano state oggetto di precise censure da parte dell'opposizione, specialmente di Alleanza nazionale, fin dalle prime battute del dibattito in seno alla Commissione competente o, meglio, in seno alle Commissioni riunite bilancio e finanze. Fin dalle prime battute, infatti, Alleanza nazionale registrò come il decreto-legge oggi all'esame dell'Assemblea dimostrasse alcune palesi violazioni dei principi del nostro ordinamento costituzionale fin dalle sue prime battute, vale a dire a partire dalla stessa adozione da parte del Governo del testo del provvedimento in data 28 marzo scorso. A ben guardare, infatti, all'interno del decreto-legge sono contenute disposizioni che non sono di immediata applicazione e in particolare vi è una norma che rinvia, per quanto concerne la liquidazione del danno biologico di cui il provvedimento tra l'altro tratta, ad una tabella ministeriale che sarà oggetto di approvazione in tempi successivi rispetto all'entrata in vigore dello stesso provvedimento. Alleanza nazionale, quindi, obiettò fin dalle prime battute che, sulla scorta di quel passaggio legislativo, era evidente come il decreto-legge violasse almeno in parte il dettame dell'articolo 77 della nostra Carta costituzionale dal momento che era estremamente arduo sostenere che esistessero i requisiti straordinari di necessità e di urgenza per adottare il relativo provvedimento.

Dirò di più: anche sotto il profilo politico ulteriori obiezioni derivavano

dalla scelta fatta dal Governo in carica allora di ricorrere al decreto-legge perché la stessa maggioranza e lo stesso esecutivo autore di quel provvedimento si erano distinti nel giugno del 1999 con l'approvazione di un provvedimento — come si suol dire — organico che aveva lo scopo di disciplinare la materia relativa al risarcimento del danno e, in particolare, al risarcimento del danno biologico, con l'adozione di un testo che prevedeva — badi bene, signor Presidente — dei criteri completamente diversi !

Un'ulteriore obiezione avanzata in Commissione da Alleanza nazionale era relativa al fatto che il decreto-legge non rispecchiasse nemmeno i requisiti di omogeneità previsti dall'ordinamento nazionale e che prescrivono che il decreto-legge debba contenere articoli e quindi disposizioni relativi a materie omogenee. Se, come credo, il Presidente avrà la cortesia di scorrere il testo del decreto-legge, potrà constatare che all'interno di questo provvedimento — denominato enfaticamente « Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche » — vi sono alcune disposizioni che difficilmente possono avere attinenza con le spinte inflazionistiche.

Quando, ad esempio, si disciplina l'entità relativa al risarcimento del danno morale conseguente ad una lesione che è stata provocata, pur anche in un contesto come quello dell'infortunistica stradale ma che viene generalizzato, mi chiedo se all'interno di questa disposizione si possa ricondurre l'intervento normativo alla disciplina per contenere le spinte inflazionistiche. È evidente che si interviene in una materia tanto delicata, come quella relativa al risarcimento da lesione che abbia provocato, quindi, un danno importante come quello morale, che incide sui dettami costituzionali del risarcimento alla persona e — se loro consentono — esula addirittura dall'aspetto strettamente correlato alla infortunistica stradale o comunque al danno biologico che dir si voglia per ampliare l'orizzonte di riferimento ed estendersi alla stessa essenza della tutela dei diritti costituzionali cor-

relati alla personalità e alla persona. Anche qui, allora, abbiamo avanzato da destra delle forti riserve chiedendo al Governo di spiegare come ritenesse conciliabile avere inserito all'interno di questo decreto-legge delle disposizioni che interferivano con valori costituzionali che nulla avevano a che fare sotto il profilo delle spinte inflazionistiche, a cui è dedicato il titolo del decreto-legge in materia.

Sulla scorta della discussione che venne svolta nelle Commissioni riunite, ponemmo altre due questioni di fondamentale rilievo ed importanza, almeno a parere di Alleanza nazionale. La prima è quella relativa alla mancanza di coerenza del testo normativo del decreto-legge con le previsioni recate da specifiche direttive comunitarie in materia di mercato delle assicurazioni, che sostanzialmente vietano interventi da parte del legislatore nazionale rivolti a limitare la libertà di concorrenza e, quindi, rivolti a disciplinare con l'intervento normativo — qualcuno ha detto in forma dirigistica, noi potremmo dire diretta — il contenuto contrattuale di un mercato si è liberalizzato negli ultimi anni, come molti hanno ricordato. In quella occasione abbiamo citato i riferimenti normativi corrispondenti ed abbiamo esteso la nostra censura anche ai profili che il decreto-legge affronta in relazione alle misure per il risarcimento del danno alla persona per le cosiddette lesioni di lieve entità. Dal momento che il provvedimento indicava un sistema di risarcimento basato su una corrispondenza definita non modificabile di un certo ammontare per ogni punto percentuale di invalidità e il decreto-legge prescriveva normativamente quanto doveva essere riconosciuto al danneggiato per ogni punto di invalidità permanente fino ad arrivare ai nove punti rispetto alla percentuale totale, abbiamo avanzato il dubbio ed il sospetto, a nostro giudizio del tutto legittimo, che le disposizioni recate in questa parte del decreto-legge fossero palesemente in contrasto con la disciplina, divenuta ormai diritto vivente nel nostro ordinamento, relativa al risarcimento del danno biologico conseguente alle lesioni

sopportate dal danneggiato. Lo abbiamo fatto, signor Presidente, non sulla scorta di canoni astratti o di una discussione dottrinaria che non avesse agganci diretti alla realtà dei fatti e delle cose, ma invocando un provvedimento adottato da un tribunale della Repubblica italiana che censurava sotto il profilo della legittimità costituzionale il decreto-legge adottato dal Governo ed oggi all'esame dell'Assemblea.

Sulla scorta quindi di questi rilievi e approfittando di una disposizione specifica del regolamento della Camera, in una seduta delle Commissioni riunite, noi chiedevamo che il Governo venisse a fornire elementi informativi circa i presupposti sostanziali dell'intervento legislativo con particolare riferimento ad una serie di profili che sono quelli che ho sommariamente ricordato e tra i quali si aggiungeva anche un ulteriore aspetto di censura nei confronti di quella parte dell'articolato che si riferiva all'obbligo da parte di coloro che prestano assistenza ai danneggiati di porre a disposizione delle assicurazioni, secondo un meccanismo sul quale tornerò, la documentazione fiscale relativa agli importi che sono stati loro corrisposti. A questo si aggiungeva, infine, la necessità di avere chiarezza sui dati tecnici utilizzati nelle relazioni presentate dal Governo a sostegno del provvedimento.

Signor Presidente, il termine che era stato stabilito dal Governo per rendere i chiarimenti nelle materie formulate dalla Commissione sulla richiesta dell'opposizione, e in particolare di Alleanza nazionale, scadeva in data 12 aprile. Quella data è scaduta invano perché nessun rilievo e nessuna risposta è intervenuta da parte del Governo nei confronti delle osservazioni che erano state formulate. Allora, signor Presidente, la questione che vorremmo sottoporre, suo tramite, all'Ufficio di Presidenza della Camera è correlata all'attuale regolamento.

Ha un significato ed un senso che il regolamento vigente preveda la possibilità di un approfondimento dell'iter istruttorio ai fini dell'adozione del provvedimento, in questo caso della conversione del decreto-

legge in esame, oppure quella disposizione regolamentare non ha alcun pregio, alcuna efficacia ed è soltanto un simulacro a cui può non conseguire alcuna attività da parte del Governo senza che ne derivi alcuna sanzione? In sede di Commissioni riunite, abbiamo avanzato il dubbio che, dal momento che il Governo non aveva fornito in tempo i dati e le informazioni richieste, non fosse possibile — ecco, signor Presidente, il punto che in questa sede viene rimesso alla sua attenzione — deliberare affinché il relatore di maggioranza potesse verbalmente e direttamente riferire all'Assemblea in questa sede.

Riteniamo, quindi, che il processo legislativo seguito per la conversione del decreto-legge sia viziato dalla palese violazione dell'articolo 79, comma 7, del regolamento della Camera. Dal momento che, tanto per cambiare, il regolamento della Camera è stato eluso in sede di Commissioni riunite, riformuliamo in questa sede la nostra censura e chiediamo che il provvedimento venga rimesso all'esame delle Commissioni riunite competenti, osservate le disposizioni previste al comma 7 articolo 79. Se, signor Presidente, questa nostra censura fosse ritenuta superata dal fatto che, nonostante siano scaduti i termini, ci è stata consegnata una nota in sede di Commissione, che risponde soltanto parzialmente (quindi non completamente) ai rilievi formulati, precisiamo che quella risposta non soddisfa le esigenze previste all'articolo del regolamento invocato e quindi non è idonea, a nostro avviso, a consentire il superamento del rilievo che abbiamo testé riproposto in questa sede.

Concludiamo sotto questo profilo, rimettendo quindi alla Presidenza della Camera un vaglio, che è non formale ma sostanziale, perché, se fosse consentito al Governo di violare uno strumento di approfondimento dell'istruttoria legislativa che è stato appositamente inserito nel regolamento della Camera anche a tutela dei diritti e degli interessi difesi dalle forze di opposizione, ne prenderemmo atto e, stia pur tranquilla l'attuale maggioranza che domani potrà diventare op-

posizione, questo costituirà un formidabile precedente interpretativo del regolamento per eludere sistematicamente i termini delle richieste di chiarimenti nell'ambito dell'istruttoria legislativa che potrebbero essere avanzate domani dall'attuale maggioranza diventata opposizione. In altri termini, si potrà così saltare a più pari l'approfondimento dell'istruttoria effettuata in Commissione ed arrivare pacificamente in aula, signor Presidente, come ci siamo arrivati in questa occasione.

È facile, oggi in quest'aula, venire a spiegare gli interventi correttivi che saranno suggeriti dal Governo, ma è altrettanto evidente, signor presidente della Commissione finanze, onorevole Benvenuto, che non esiste un solo emendamento del Governo presentato in Commissione che abbia potuto costituire il riferimento di una discussione in termini politici, oltre che costituzionali, sulle questioni sollevate dall'opposizione ed anche, perché no, dalla maggioranza. Siamo arrivati in aula senza che vi fosse un approfondimento di questioni costituzionali che sono state sollevate, invocando, come ho ricordato, l'intervento di un tribunale della Repubblica, il quale ha censurato il decreto rinviando la questione alla Corte costituzionale, affinché fosse effettuato il doveroso vaglio di legittimità costituzionale. Questi sono aspetti non solo tecnici, ma politici perché, quando lo stesso presidente della Commissione finanze, onorevole Benvenuto, sostiene in quest'aula che gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione — personalmente rispondo di quelli di Alleanza nazionale — vanno sostanzialmente nella direzione disegnata dall'architettura del decreto-legge, non può dimenticare che la regola che vige in questo ramo del Parlamento impedisce di presentare emendamenti che siano al di fuori dei binari previsti dalle disposizioni recate dal decreto-legge.

È evidente, quindi, che non possiamo e non potevamo riformulare completamente in modo organico la disciplina sul danno biologico, sul risarcimento ai danneggiati, quando è pacifico che gli emendamenti presentabili da parte delle forze di oppo-

sizione e di Alleanza nazionale e ammissibili potevano essere esclusivamente quelli in perfetta sintonia con le materie recate dal decreto-legge. Ciò che è più grave è che non l'abbia fatto il Governo perché, quando il signor ministro dell'industria, che è presente in aula, in sede di apertura della discussione in Commissioni riunite, venne a dirci che si trattava di un decreto-legge sostanzialmente aperto ai contributi delle parti e prese atto di alcune censure al provvedimento e agli articoli dello stesso — che vennero sottolineate da Alleanza nazionale e dagli altri gruppi di opposizione — noi ci aspettavamo che quelle censure e quei rilievi ottenessero risposta diretta tramite la presentazione di emendamenti specifici che ci permettessero, se non in Commissione — vivaddio! — almeno in aula, di avere già chiaro l'indirizzo modificativo del Governo sul tema che lo stesso aveva proposto. Non dimentichiamo che l'iniziativa del decreto-legge è del Governo, la responsabilità, non solo costituzionale, ma politica è del Governo e, quando quest'ultimo si accorge che buona parte o larga parte dei rilievi formulati dall'opposizione sono fondati e meritano considerazione, per quali ragioni non pensa correttamente di presentare, magari tramite i relatori che sono stati designati, gli emendamenti indispensabili per ricondurre il decreto-legge entro i limiti della costituzionalità e, quindi, del rispetto dei principi dell'ordinamento?

Perché dobbiamo arrivare in aula a discutere di questo e magari consentire oggi al Governo di modificare — aspettiamo di vedere cosa succederà — le regole parlamentari con emendamenti che allargheranno sicuramente il raggio d'azione?

Se queste sono le censure di carattere procedurale, come si suol dire, ve ne sono alcune di merito e di costituzionalità relative al provvedimento al nostro esame ben più consistenti e ben più gravi.

La prima è in termini politici: come si concilia l'iniziativa del Governo con il decreto-legge al nostro esame in riferimento ai principi diametralmente opposti che sono contemplati in un disegno di

legge approvato dal Governo nel giugno 1999? In altre parole, come si spiega che, a fronte di un'iniziativa che prevedeva un disegno organico — quello sì — per stabilire le modalità di risarcimento del danno biologico alle persone danneggiate, si sia invece adottato un decreto-legge, che non solo sacrifica quegli stessi principi approvati dal Governo, non più tardi di qualche mese fa, ma li smentisce clamorosamente? Tutto ciò con un sistema di liquidazione e di risarcimento che è non solo opposto rispetto a quello che ho richiamato, ma che rende ancora più grave, iniquo e ingiusto il criterio di risarcimento che viene applicato alle persone danneggiate.

A questo punto, entra in discussione l'altro aspetto politico: si è sostenuto da parte del Governo in Commissione, ed è stato ribadito in quest'aula anche da parte dei relatori, che il provvedimento in esame è necessitato in forza del doveroso intervento per ridurre le spinte inflazionistiche, relativamente alle quali tra gli elementi da tenere necessariamente sotto controllo vi sarebbero i contratti di assicurazione stipulati per la cosiddetta responsabilità civile auto. Se la premessa è corretta, mi volete spiegare per quali ragioni il costo di questo provvedimento, che voi sostenete avere contenuto antinflazionario, viene posto completamente sulle spalle dei soggetti danneggiate dalle lesioni provocate, ad esempio, dai sinistri stradali?

Vi sembra corretto, equo e giusto fare in modo che il contenuto della manovra antinflazionistica non sia posto, tanto per fare un esempio concreto, a carico della fiscalità generale, magari riducendo al minimo l'imposta che grava sui contratti assicurativi, ma venga correlato direttamente al minore esborso che viene corrisposto alle persone che hanno subito la lesione?

La manovra che si è realizzata e che si sta realizzando con questo decreto-legge è tutta qui: si riduce il risarcimento alla persona che ha subito il danno e, ovviamente, d'altro lato, con questo intervento si pone il blocco nei confronti dei con-

tratti assicurativi. Ma vi è un piccolo problema: mentre il blocco ai contratti assicurativi ha valore temporaneo e parziale, l'intervento fatto sul risarcimento alle persone, cioè ai danneggiati da sinistro stradale, e sul contenimento della liquidazione di quanto spetterebbe loro, ovviamente non ha limiti di tempo.

È inutile che si richiami sotto questo profilo l'aspetto relativo all'operatività di questo decreto-legge, limitata fino al momento in cui verrà adottata una nuova disciplina concernente il risarcimento del cosiddetto danno biologico, perché sappiamo tutti che sarà un percorso non soltanto lungo, ma inficiato e condizionato dal decreto-legge che avete contribuito a varare e che la Camera contribuirà a convertire in legge. Come sarà possibile, magari a distanza di sei mesi o di un anno, smentire nuovamente i criteri che sono stati inseriti con questo decreto-legge, per arrivare ad una nuova disciplina delle cosiddette « micropermanenti » o delle lesioni di lieve entità?

Il contenuto politico e legislativo di questo decreto-legge consiste nel far pagare ancora una volta i costi delle manovre antinflazionistiche ai soggetti danneggiati, a cui verranno corrisposti risarcimenti più bassi. E che la mia tesi — la tesi di Alleanza nazionale — non sia peregrina è dimostrato inequivocabilmente da un provvedimento adottato dal tribunale di Genova, sul quale, signor Presidente, abbiamo chiesto in Commissione che il Governo fornisse le sue specifiche valutazioni, che, al di fuori dei termini previsti dal regolamento, sono state liquidate con un'affermazione del tipo: « non pare che le disposizioni in materia possano violare gli articoli della Carta costituzionale ».

Ebbene, vorrei che l'estensore, a dir poco ignorante o superficiale, di quella nota, fatta propria — ahimè — dal Governo in carica, leggesse quanto scrive il tribunale di Genova, a pagina 3 di una sentenza relativa ad un caso specifico nel quale veniva in applicazione il decreto-legge che è oggi al nostro esame. Leggo testualmente, per non essere censurato sotto il profilo di una personale interpre-

tazione di quanto figura in tale provvedimento (naturalmente si tratta di un caso di lesione di minore entità rientrante nel campo di applicazione del decreto-legge). Scrive il tribunale: « Dunque sarebbe spettata a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, la complessiva somma di lire 11.407.500, oltre rivalutazione monetaria di interessi legali, calcolati secondo i noti dettami della decisione n. 1.712 del 1995 delle sezioni unite della Corte di cassazione. Peraltro nella stessa data in cui è stata assunta la riserva sul provvedimento anticipatorio è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 70, il quale introduce nuove disposizioni sul calcolo liquidatorio delle piccole invalidità permanenti. In base a tale nuova metodica di calcolo, normativamente disciplinata, il risarcimento del danno che spetterebbe » — ovviamente evito di citare la persona interessata, per ragioni di riservatezza — « per le medesime voci sopra esaminate si dovrebbe determinare come segue ». E segue lo schema di tutti i dati applicati sulla scorta del decreto-legge che, per ragioni di brevità, salto a più pari. « Si assiste quindi » — ecco il punto — « ad una decurtazione del 52 per cento nella quale la differenza più evidente riguarda la misura liquidatoria del danno da invalidità permanente che passerebbe da lire 6.726.000 a lire 3.200.000 ».

Vi è un argomento in più: esiste un caso specifico che ha indotto i giudici del tribunale di Genova a sottoporre la questione di legittimità costituzionale di questo decreto alla Corte costituzionale, e ciò è avvenuto sulla scorta di una giurisprudenza di livello costituzionale che ha sancito i principi ai quali ci si deve attenere per la liquidazione del risarcimento da danno biologico e che ha quindi indotto i giudici di merito a sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla scorta di una serie di profili, il primo dei quali è la violazione dell'articolo 32 della Costituzione.

I giudici di merito, partendo dal fatto che l'idoneità a determinare il serio risarcimento del danneggiato deve essere effettiva,

ritengono che i valori portati dal decreto-legge di cui discutiamo la conversione in legge non siano ancorati ad alcun precedente studio degli indennizzi già liquidati — e che sono notoriamente conosciuti — o ad altri appropriati e congrui parametri economici. Appaiono peraltro assai lontani da quella famosa tabella indicativa nazionale che è stata presa a spunto proprio dal Governo all'atto dell'approvazione del famoso provvedimento di legge varato nel giugno 1999.

Ecco la riconferma della contraddizione palese nell'operato del Governo. Credo quindi che le conclusioni sulla base delle quali si possa affrontare la discussione in termini politici, oltre che costituzionali, del provvedimento diano perfettamente ragione ad Alleanza nazionale. Questo è un provvedimento palesemente iniquo perché sacrifica i diritti costituzionali dei cittadini italiani, i quali vengono danneggiati per poter consentire una manovra che viene venduta come rivolta a contenere l'inflazione ma che in realtà ha un altro scopo che dobbiamo denunciare in quest'aula parlamentare, lo scopo, cioè, di ridurre la mole di contenzioso presente nei tribunali di questa Repubblica, se è vero, come innegabilmente è vero, che su circa 2 milioni e mezzo di processi pendenti ogni anno, sulla base delle statistiche, un terzo è riferibile a questo tipo di procedimenti civili. Se ciò è vero — e, a nostro giudizio, è innegabilmente vero — questo provvedimento è doppiamente iniquo perché, non solo toglie la garanzia costituzionale di un equo risarcimento, ma in più sopprime anche il sacrosanto diritto di vedersi liquidati dai giudici di questa Repubblica i risarcimenti che spettano, a difesa del diritto alla salute, dei diritti alla personalità, a difesa di tutti quei grandi diritti per la conquista dei quali è stata scritta la Carta costituzionale e che oggi questo decreto-legge mette in discussione.

GABRIELLA PISTONE. In genere i diritti sono uguali o, almeno, così dovrebbe essere !